

Infostudio

Aprile 2020

DL Liquidità: finanziamenti ad imprese con garanzia dello Stato

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle misure introdotte dal DL Liquidità a sostegno delle imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19.



**STUDIO
ASSOCIATO
D'AMICO**
consulenza fiscale e del lavoro

Gli allegati da consultare:

Sostegno alla liquidità delle imprese.....	2
<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>Fondo PMI: procedura semplificata per finanziamenti fino a 25.000 euro... </i>	<i>3</i>
<i>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese</i>	<i>6</i>
<i>Procedura di accesso alla garanzia</i>	<i>8</i>
Modello finanziamenti fino a 25.000 euro	9

Sostegno alla liquidità delle imprese

Premessa

Il DL Liquidità n.23/2020, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19.



In particolare, è stata approvata una misura straordinaria per rilasciare un plafond di garanzie dello Stato che consentirà di far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull'operatività delle imprese.

Le misure volte ad erogare la liquidità necessarie per le imprese colpite dalla crisi sono:


- da un lato, il potenziamento del **Fondo centrale di garanzia PMI**, ora applicabile alle imprese fino a 499 dipendenti e ai professionisti, e che, appunto, verrà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni;
- dall'altro, l'intervento da parte di **SACE S.p.a.** (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per la **concessione di garanzie** fino al 31 dicembre 2020 a favore delle banche e degli istituti di credito che erogheranno finanziamenti anche a favore di **imprese di più grandi dimensioni**.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:





NOTA BENE - In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia.



Fondo PMI: procedura semplificata per finanziamenti fino a 25.000 euro

Il Decreto Liquidità ha apportato delle modifiche anche al Fondo centrale di garanzia PMI, rispetto a quanto già disposto con il DL Cura Italia, tra cui:

- gratuità della garanzia;
- garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
- innalzamento percentuali di copertura della garanzia (vedi tabella seguente)*;
- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione, purché, alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.

Limite ricavi beneficiario	durata fin.	periodo preammortamento	importo max fin.	importo garanzia diretta	importo garanzia in riassicurazione	Valutazione beneficiario
no limite	fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100 %	100 %	nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		
no limite	fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: • doppio spesa salariale 2019; • 25% ultimo fatturato; • fabbisogno per capitale esercizio e investimento o a 18 mesi	90%	100%	



Una delle modifiche più rilevanti risiede nell'erogazione di finanziamenti fino a 25.000 euro per PMI, artigiani, autonomi e professionisti, i quali potranno beneficiare di una garanzia dello Stato a copertura pari al 100% dell'importo erogato nonché della semplificazione delle procedure.



Infatti, previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72

mesi;

- un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).

Per accedere al finanziamento, occorre compilare un apposito modulo di richiesta, da trasmettere anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore.

Quindi, il soggetto richiedente dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

↳ rispetto dei parametri dimensionali: deve trattarsi di imprese fino a 500 dipendenti, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti;

↳ danneggiamento dell'attività d'impresa del soggetto beneficiario dovuto all'emergenza COVID-19 (sul punto, non viene specificato come debba essere poi dimostrato il danno subito);

↳ ammontare dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dichiarazione presentata, ai fini del calcolo dell'importo massimo erogabile coperto da garanzia (pari al 25%).

Nella Scheda 2 occorrerà indicare:

il tipo di impresa
(autonoma, associata
e/o collegata);

la dimensione (micro,
piccola, media impresa, mid
cap o grande impresa);

i dati dimensionali.



Il modulo si trova in fondo all'elaborato.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, **che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia**, si prevede la concessione **fino al 31 dicembre 2020** di una garanzia di SACE (s.p.a. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

- durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
- impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
- importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019, e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), con i seguenti requisiti:

- imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani
- imprese che alla data del 31 dicembre 2019, non sono classificate nella categoria delle imprese in difficoltà;
- imprese che alla data del 29 febbraio 2020, non hanno nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza.


L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale¹;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019², come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

NOTA BENE - potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i predetti limiti.



RICORDA - il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.




Le aziende beneficiarie del finanziamento si impegneranno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

¹ Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

² Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Procedura di accesso alla garanzia

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, che è la seguente:



Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie, l'emissione della garanzia da parte di SACE potrà essere effettuata solamente a seguito di un processo istruttorio interno e alla conseguente approvazione tramite Decreto del MEF, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa svolge rispetto ai seguenti profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Modello finanziamenti fino a 25.000 euro

**MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
(BANCA, INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONFIDI)**

Data:

**FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)**

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)
..... nato a
..... il

In qualità di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*).....iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale
....., costituita in data e con sede legale in
.....,

In qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n.....iscritta in
data e residente in

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima,

DICHIARA

1. che il soggetto beneficiario finale richiede l'ammissione all'intervento del Fondo di garanzia;
2. che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda 2, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) - **(N.B. La presente dichiarazione è valida solo per i soggetti beneficiari "Impresa")**
3. che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
4. che il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
5. di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;
6. di accettare le Disposizioni Operative - Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;
7. di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
8. di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
9. di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un

importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123;

10. di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);

scheda 1 (2/3)

11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: (inserire codice di classificazione ATECO 2007)

13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:
.....
.....

14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19

15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro
come risultante da:

- ultimo bilancio depositato
- ultima dichiarazione fiscale presentata

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019

- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
- altra idonea documentazione (specificare quale):.....

16. che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);

17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della

scheda 2 (1/2)

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

(N.B. La presente scheda deve essere compilata solo dal soggetto beneficiario "Impresa")

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, si parla di:

- **impresa autonoma:** se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);
- **impresa associata:** se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
- **Impresa collegata:** se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le

imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;

2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

scheda 2 (2/2)

1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

autonoma associata collegata associata e/o collegata

2. Dimensione dell'impresa

In base ai dati dell'impresa beneficiaria, sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate, si ottiene il seguente risultato aggregato

Occupati (ULA) ³	Fatturato (in migliaia di €) ⁴	Totale di bilancio (in migliaia di €) ⁵

Relativi al periodo di riferimento:

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

³ il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra

⁴ per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

⁵ si intende il totale dell'attivo patrimoniale; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa.

DICHIARA

che la dimensione dell'impresa richiedente è:

Microimpresa⁶ Piccola Impresa⁷ Media Impresa⁸ Mid Cap⁹ Grande Impresa¹⁰

DATA:

FIRMA E TIMBRO

scheda 3 (1/2)

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

Mediocredito Centrale S.p.A. Società con socio unico, Invitalia S.p.A., iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60, con sede in Roma, Viale America n. 351, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i vostri dati personali, saranno utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità connesse al procedimento di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 in virtù di Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per il quale la presente informativa viene resa.

Per detta finalità la base giuridica del trattamento è la seguente: motivi di interesse pubblico di gestione del Fondo di Garanzia e/o l'adempimento di obblighi di legge, ivi inclusa in materia di amministrazione trasparente. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale rifiuto comporterà l'oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa.

I dati potranno essere raccolti direttamente dall'interessato ovvero da fonti terze tra cui in particolare:

- il soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro intermediario finanziario, in caso di Riassicurazione);
- Centrale Rischi di Banca d'Italia.

⁶ **Microimpresa:**

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁷ **Piccola Impresa:**

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

⁸ **Media Impresa:**

- a) ha meno di 250 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

⁹ **Mid Cap:** l'impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati.

¹⁰ **Grande Impresa:** diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constatata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare in conformità al GDPR. Tale trattamento può avere ad oggetto:

- a) dati anagrafici e informazioni di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale);
- b) dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- c) dati economico-patrimoniali e ove necessario relativi alle abitudini di vita o di consumo, ivi compresi i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia ;
- d) dati relativi a beni e proprietà.
- e) dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), relativi in particolare ai dati contenuti nei certificati antimafia ove previsti.

I Vostri dati saranno inseriti nel database informatico di Mediocredito Centrale S.p.A. ed il trattamento degli stessi potrà essere effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad altri soggetti, quali enti pubblici, ministeri, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Europeo per gli Investimenti e la Banca Europea per gli Investimenti nonché Banca d'Italia per l'attività di centralizzazione delle informazioni bancarie, svolta attraverso la Centrale Rischi. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di autonomi "Titolari" o di "Responsabili " appositamente nominati da Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del GDPR . I dati saranno inoltre trattati da soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR. I dati personali trattati da Mediocredito Centrale S.p.A non sono oggetto di diffusione.

scheda 3 (2/2)

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati personali possono essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e all'estero. In nessun caso i Suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali saranno trattati da Mediocredito Centrale S.p.A per il tempo necessario alla definizione del procedimento di agevolazione nonché successivamente nei limiti di quanto prescritto dalla normativa che disciplina l'intervento agevolativo sopra richiamato e dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare o del Ministero dello Sviluppo Economico ove necessario.

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che possano riguardare gli interessati o

che incida in modo analogo significativamente sugli Interessati stessi.

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, sono riconosciuti all'Interessato i seguenti diritti, che egli potrà esercitare nei confronti di Mediocredito Centrale S.p.A.:

- diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
- diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che Lo riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
- diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17;
- diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18;
- diritto di portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20;
- diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata rivolgendosi al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) della Banca al medesimo indirizzo in Roma, Viale America 351, 00144, o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR

La presente comunicazione è resa, altresì, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l'Amministrazione di riferimento per la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni